

PRESENTANO L'E-BOOK



I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

LE SENTENZE PIU' IMPORTANTI

DIRITTO DEL CONTRIBUENTE A IMPUGNARE L'AVVISO DI MORA SE NON HA RICEVUTO LA CARTELLA DI PAGAMENTO

La sentenza n.16412 del 2007 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a proposito dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, rileva che la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto.



DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI ESSERE ASCOLTATO PRIMA DELL'EMISSIONE DI ACCERTAMENTI FISCALI "STANDARD"

La sentenza n.26635 del 2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in materia di accertamento mediante strumenti standard (come gli studi di settore), sancisce che il contraddittorio "endoprocedimentale" - ossia prima dell'emissione di un accertamento fiscale - deve ritenersi un elemento fondamentale del giusto procedimento. In pratica, il contribuente ha diritto a confrontarsi serenamente con il Fisco e far valere le proprie ragioni.

DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI ESSERE ASCOLTATO PRIMA DI UN QUALSIASI PROVVEDIMENTO SIA DEL FISCO SIA DI EQUITALIA (SENTENZA CORTE CASSAZIONE SS.UU. N°19667 DEL 18.09.2014)

"Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione" (sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19667 del 18.09.2014).

La Corte di Cassazione sancisce il diritto di ogni contribuente di essere ascoltato dal Fisco e/o da Equitalia prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento lesivo nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (si veda la sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07 Sopropè; sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics).

I giudici della Corte di Cassazione chiariscono che ciò vale anche nei confronti di Equitalia, chiarendo che "L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo".

"Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione" (sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19667 del 18.09.2014).



DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AD AVERE ALMENO 60 GIORNI PER FORMULARE LE PROPRIE MEMORIE DOPO LA CHIUSURA DELLA VERIFICA FISCALE

La sentenza n. 18184 del 2013 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente) all'art. 12, comma 7 prevede che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica - determina, tranne in casi di particolare urgenza, l'illegittimità dell'atto fiscale, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.



DIRITTO DEL CONTRIBUENTE A VEDERE RICONOSCIUTI I DIRITTI ESPRESSI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

La sentenza n. 18184 del 2013 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sancisce un principio fondamentale ossia riconosce una particolare forza allo STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (legge 27 luglio 2000, n.212) che prevede una serie di diritti per i contribuenti.

Ebbene, in riferimento alla forza dello Statuto, i giudici della Cassazione dichiarano "Va, innanzitutto, attribuito il dovuto rilievo già al solo fatto che la norma in esame è inserita nello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000 cit.), il cui art. 1, com'è noto, stabilisce, al comma 1, che "le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Anche se è consolidato il principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (e quindi esse non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale) (da ult., Corte cost., ord. n. 112 del 2013; Cass. nn. 8254 del 2009, 8145 del 2011), tuttavia alla specifica "clausola rafforzativa" di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle norme costituzionali richiamate e come <<principi generali dell'ordinamento tributario>> non può non essere attribuito un preciso valore normativo".

SEGUI LE VIDEO AVVENTURE DI RENATO



INIZIATIVA A CURA DEL CENTRO STUDI GIURIDICI SANCES

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI

SANCES
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
LECCE • ROMA • MILANO

SOCIAL PARTNER

 **SHARE PRO**
your professional network

MAIN PARTNER

affaritaliani.it
il primo quotidiano online